



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

PROT. N. 3651/S.E.

li, 30.9.2003

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI
STRAORDINARI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA

LORO SEDI

E, p.c.:

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI
CIRCONDARIALI

LORO SEDI

AI SIGG. FUNZIONARI DEL SERVIZIO TECNICO
ISPETTIVO ELETTORALE

SEDE

OGGETTO: Modifiche alla normativa sulla tenuta delle liste elettorali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Ricompilazione delle liste elettorali generali e sezionali.-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il supplemento ordinario n. 123/L alla Gazzetta Ufficiale n. 174 de31 29 luglio 2003 – serie generale – pubblica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice in materia di protezione dei dati personali”.

L’articolo 177 di tale provvedimento, le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2004 ai sensi del successivo articolo 186, sopprime, al comma 4, le lettere d) ed e) dell’articolo 5, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante “approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivi e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”.

Pertanto, le liste elettorali generali e quelle sezionali non dovranno più indicare per ogni iscritto, dalla suddetta data del 1° gennaio 2004, né il titolo di studio, né la professione o il mestiere.

In tali sensi devono considerarsi, conseguentemente, modificati sia i modelli relativi agli adempimenti in materia di elettorato attivo e di tenuta e revisione delle liste elettorali di cui alla circolare a stampa MIAITSE n. 6 del 13 febbraio 2002, sia le istruzioni per la tenuta e la revisione delle liste e degli schedari generali e sezionali contenute nella circolare a stampa, a carattere permanente, n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Al fine di dare attuazione al disposto di legge ed in vista delle elezioni che si terranno il prossimo anno, si dispone che codesti Comuni provvedano, in occasione della seconda revisione semestrale dell’anno in corso, alla ricompilazione sia delle liste generali, sia di quelle sezionali, omettendo, per ciascun elettore, l’indicazione del titolo di studio e della professione o mestiere.



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Salvo quanto disposto con circolare n. 0663/S.E. del 18.1.1997 per i Comuni ad elevato grado di informatizzazione, che potranno ricompilare le liste sezionali in un numero minore di esemplari, tutti gli altri, ove lo ritengano opportuno, ricompileranno le liste sezionali in SEI esemplari, in considerazione del fatto che questa provincia sarà interessata, nel primo semestre 2004, alla rinnovazione del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale.

La predetta ricompilazione dovrà aver luogo osservando le norme contenute nel titolo terzo del T.U. 20.3.1967, n. 223 e le istruzioni di cui al paragrafo 113 della circolare ministeriale a stampa n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Attesa l'importanza dei predetti adempimenti, tesi a garantire il regolare svolgimento delle consultazioni del prossimo anno, si pregano le SS.LL. di voler esercitare particolare vigilanza sugli uffici elettorali comunali, affinché tutte le operazioni vengano svolte con la massima regolarità e precisione.

Si rappresenta, peraltro, che il medesimo articolo 177 de decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al comma 5, sostituisce integralmente il quinto comma dell'articolo 51 del D.P.R. n. 223/67 prevedendo testualmente che le liste elettorali possano essere rilasciate in copia non più "a chiunque" ma "per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso".

Nel ricordare che anche tale disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2004, si rappresenta che le spese relative al rilascio in copia delle liste saranno, come in passato, a carico dei richiedenti.

In materia, inoltre, si richiamano le istruzioni contenute nel paragrafo 139 della suddetta circolare a stampa, a carattere permanente, n. 2600/L del 1° febbraio 1986 e si fa riserva di trasmettere eventuali specifiche direttive del garante per la protezione dei dati personali.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
- Napolitano -